



Banca Galileo S.p.A. • Sede Legale e Direzione Generale: Corso Venezia, 40 – 20121 Milano • www.bancagalileo.it • info@bancagalileo.it • Capitale Sociale € 35.800.000,00 i.v. • Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese Milano n. 03639870967 • Albo delle Banche n. 5587 • Codice ABI 3267 • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRIMA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL PRIMO CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche.

In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette questo documento solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I – INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE OPERA IN QUALITA' DI DISTRIBUTORE

BANCA GALILEO S.P.A., Sede legale e Direzione Generale Corso Venezia, n. 40 -20121 Milano (MI), Tel 02-7788731, indirizzo internet: www.bancagalileo.it, e-mail: info@bancagalileo.it, PEC: dir.generale@legal.bancagalileo.it, iscritta in data 7 Settembre 2007 con numero di iscrizione D000200163 alla sezione D (Banche, Intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta) del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, proponente contratti delle seguenti imprese di assicurazione :

- **Groupama Assicurazioni S.p.A.**, Sede Legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385, 00144 Roma – Capitale Sociale euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg
- **Generali Italia S.p.A.**, con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. - www.generali.it
- **Lombard International insurance S.A.** con sede legale al 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg (Granducato del Lussemburgo), iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo al n. B 37604, in persona del rappresentante legale (di seguito denominata la “Compagnia di Assicurazioni” o “Lombard International Assurance”) con sede secondaria a Milano, Piazza San Marco 3, I-20121, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Milano Codice Fiscale e Partita IVA 08441540963, in persona del rappresentante legale pro tempore (di seguito denominata la “Sede Secondaria” e nel prosieguo per “Società” si intendono congiuntamente la Compagnia di Assicurazioni e la Sede Secondaria)
- **Assimoco Vita S.p.A.** – Compagnia di assicurazione sulla vita appartenente al ‘Gruppo Assimoco’ (iscritto all'Albo Gruppi IVASS al n. 051) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Assimoco S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via Giovanni Spadolini, 7 – 20141 -Milano – Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 08407030587 – R.E.A. n.1451110 – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria, Commercio e Artigianato del 23.10.1990 – G.U. n.279 del 29.11.1190 – Albo Imprese IVASS n.1.00092
- **Assicura Agenzia S.r.l.** – Agenzia di assicurazione iscritta alla sezione A del RUI con il n. A000200008 con sede operativa e sede legale in 331000 Udine (UD), Via Verzegnis n.15

Si richiama l'attenzione sul diritto di verificare in ogni momento i dati riguardanti gli estremi identificativi e di iscrizione della Banca consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito dell'IVASS, autorità competente alla vigilanza nell'attività svolta (www.ivass.it).

Sezione II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

BANCA GALILEO S.P.A svolge l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi delle seguenti imprese di assicurazione:

- Groupama Assicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385, 00144 Roma
- Generali Italia S.p.A., sede: Via Marocchesa 14 Mogliano Veneto (TV)
- Lombard International Insurance S.A. con sede legale al 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg
- Assimoco Vita S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Centro Leoni – Edificio B – Via G. Spadolini, 7, 20141 Milano
- Assicura Agenzia S.r.l. – Agenzia di assicurazione, sede: Via Verzegnis n.15 - 331000 Udine (UD)

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

BANCA GALILEO S.P.A, in quanto distributore è tenuto al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b) obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c) obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d) obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f) obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g) obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b) obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c) in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f) obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del CAP

Sezione III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

- a) L'intermediario **BANCA GALILEO S.P.A.** **NON** è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna delle imprese di assicurazione di cui propone contratti.
- b) Le imprese di assicurazione, di cui **BANCA GALILEO S.P.A.** propone contratti, o le loro eventuali imprese controllanti, **NON** sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di **BANCA GALILEO S.P.A.**.

c) Con riguardo al contratto proposto:

- l'intermediario fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale. Le valutazioni dell'intermediario, al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente, sono fondate sull'esame di molteplici e diversificate offerte dei contratti disponibili sul mercato;
- l'intermediario non è tenuto per obbligo contrattuale, a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- non sono ricompresi contratti di assicurazione della responsabilità civile auto.

Sezione IV - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Cliente, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo mediante compilazione di apposito modulo disponibile presso la filiale e sul sito o tramite una lettera circostanziata consegnata direttamente alla filiale o inoltrata a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax o con una e-mail, a:

BANCA GALILEO S.p.A. – Ufficio Reclami – C.so Venezia, 40 20121 Milano.

Fax: 02-77887351

Indirizzo mail: dir.generale@bancagalileo.it

Indirizzo pec: dir.generale@legal.bancagalileo.it

La Banca gestisce direttamente i reclami relativi ai prodotti collocati e riguardanti le violazioni degli obblighi di comportamento descritti nell'Allegato 4ter del Regolamento IVASS n.40/2018. La Banca trasmetterà senza ritardo il reclamo all'impresa assicurativa se riguarda aspetti legati al prodotto assicurativo. In ogni caso la Banca inoltra all'impresa assicurativa interessata il reclamo ricevuto, dandone contestuale notizia al reclamante.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi **all'IVASS – Servizio Tutela del Consumatore**, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario. Il reclamo potrà essere inoltrato tramite PEC (tutela.consumatore@pec.ivass.it), fax (06/42133206) o posta ordinaria. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.ivass.it.

Il Cliente può rivolgersi ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle eventuali controversie:

- per questioni inerenti operazioni e servizi bancari il cliente può rivolgersi **all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, previa presentazione del reclamo alla banca e, qualora non soddisfatto, per violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative quando abbinate a prodotti bancari - www.arbitrobancariofinanziario.it,
- per questioni attinenti ai prodotti finanziari assicurativi di cui ai rami vita III e V (con esclusione delle forme di previdenza complementare) il Cliente può rivolgersi **all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)** presso la Consob; www.acf.consob.it;
- ad altro Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia disponibile sul sito www.giustizia.it.

Ultimo agg 3/1/2024